

## Decisione n. 16 del 5 Aprile 2018

**OGGETTO:** Signor (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la domanda del 05.03.2018, acquisita in data 6 marzo 2018 al protocollo n. 323, con la quale il Sig. (omissis) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del mancato accoglimento delle proprie istanze di accesso, datate 27 ottobre 2017 (indirizzata al Sindaco del Comune di (omissis)) e 2 gennaio 2018 (indirizzata ad una pluralità di soggetti, tra cui il Sindaco ed il Responsabile Amministrativo del Comune di (omissis));

**RILEVATO CHE** la richiesta di riesame del denegato accesso relativo alla istanza del 27.10.2017 è dichiarata inammissibile per scadenza dei termini previsti dalla legge;

**VISTA** la nota prot. n. 371-201813047 in data 13.03.2018 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha richiesto al Sindaco e al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di (omissis) di fornire, nel termine di 10 giorni, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso del 2 gennaio 2018;

**PRESO ATTO** che la predetta Amministrazione, con nota prot. 1364 del 19.03.2018, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 20.03.2018 al numero 405, ha comunicato all'istante che, a decorrere dalla data del 22 marzo c.a. ha la possibilità di *“prendere visione della documentazione, già agli atti dell'Ufficio, per la quale ne è consentito l'accesso ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, rivolgendosi all'Ufficio Anagrafe/Protocollo”*;

**VISTA** la nota prot. n. 1430 del 23.03.2018 con la quale la stessa Amministrazione, in ulteriore riscontro alla citata nota di questa Difesa Civica, pur rilevando che la richiesta è priva di motivazione, ribadisce che il Sig. (omissis) è stato informato della possibilità di prendere visione *“della documentazione per la quale è consentito l'accesso ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241”*, a far data dal 22 marzo 2018;

**RILEVATO** che con nota prot. n. 1505 del 27.03.2018, su sollecitazione informale di questo Ufficio volta ad evitare possibili ambiguità, l'Amministrazione Comunale di (omissis) ha ulteriormente chiarito che:

- la documentazione offerta in visione è quella di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della richiesta di accesso agli atti formulata dall'istante in data 2.01.2018, fatta eccezione per i preventivi di spesa relativi all'esibizione di artisti, in quanto agli atti dell'Ente è stata acquisita la sola documentazione fiscale;



Il Difensore Civico

- la documentazione di cui ai punti 6 e 7 della suddetta richiesta non risulta agli atti dell'Ente;

**RITENUTO** pertanto, in considerazione di quanto esposto al punto che precede che:

- con riferimento alla richiesta di documentazione indicata ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, l'esame nel merito non arreca alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;
- con riferimento alla richiesta di documentazione indicata ai punti 6 e 7, la stessa non è materialmente ostensibile perché non in possesso dell'Amministrazione;

*Tutto ciò premesso*

### **DECIDE**

- la richiesta di riesame del diniego formatosi a seguito del mancato riscontro, nei termini di legge, alla domanda di accesso agli atti, presentata al Comune di (omissis) da parte del Sig. (omissis), volta ad ottenere la documentazione indicata in premessa ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, è dichiarata **improcedibile** per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica ed è, pertanto, archiviata.
- la richiesta di riesame del diniego formatosi a seguito del mancato riscontro, nei termini di legge, alla domanda di accesso agli atti, presentata al Comune di (omissis) da parte del Sig. (omissis), volta ad ottenere la documentazione indicata in premessa ai punti 6 e 7, è **rigettata** per l'assenza materiale dei documenti di cui si chiede l'ostensione;
- la presente Decisione è comunicata al ricorrente e al Comune di (omissis).

Il Difensore Civico Regionale  
**Avv. Fabrizio Di Carlo**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.